

LE REGOLE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DI INARCASSA

RGP IN PILLOLE

Rev 6 – marzo 2017

Gentile collega

Ho cercato di radunare le principali informazioni relative alla nostra Cassa di Previdenza che potrebbero esserti utili e che trovi dettagliatamente descritte sul sito di Inarcassa e nei documenti ufficiali disponibili

Il presente NON è un documento ufficiale di Inarcassa ; ti invito quindi a verificarne l'esattezza e il permanere della validità delle notizie sui canali ufficiali.

Puoi trovare la documentazione , gli approfondimenti e le comunicazioni inviate ai colleghi sul sito dell'ordine ingegneri
[<https://www.ordineingegneri.milano.it/professione/notizie/inarcassa>

la documentazione e le comunicazioni a cura del delegato]

Come sempre a tua disposizione

Silvia A. V. Fagioli

**Delegato ingegnere per la provincia di Milano e
Consigliere d'Amministrazione Inarcassa**

qas.silvia@tiscali.it

3394895042

INDICE

INARCASSA: COS'E'

IL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO

I REQUISITI DI ISCRIVIBILITA'

IL REGOLAMENTO GENERALE PREVIDENZA IN PILLOLE:

La Riforma del 2012

I Contributi e le Pensioni di Inarcassa

Riscatti e Ricongiunzioni: le modifiche del 2015

ASSISTENZA:

Il welfare integrato

Assistenza alla persona

Assistenza nella professione

INARCASSA O GESTIONE SEPARATA INPS?

I pilastro

Sistema Pubblico

- dipendenti pubblici
- dipendenti privati
- lavoratori autonomi

(artigiani, commercianti, coltivatori diretti)



Enti previdenziali pubblici

- INPS (che ha di recente incorporato INPDAP e ENPALS)

130 MLD Stato

Sistema Privato

- liberi professionisti

(ingegneri, architetti, geometri, avvocati ... e anche medici, giornalisti in qualità di dipendenti)

Le Casse sono *Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza di diritto privato*, rivolti, in massima parte, ai *liberi professionisti*



Enti/Casse

Enti/Casse privatizzate dlgs.

509/1994: trasformazione in Enti di diritto privato senza scopo di lucro (Inarcassa, Cassa geometri, Cassa Forense ...)

Enti privati d.lgs. 103/1996:

copertura previdenziale ad alcune categorie di professionisti non ancora soggetti a tutela previdenziale (EPPI, EPAP ...)

Principali caratteristiche:

→ adesione: **obbligatoria**

→ regime di finanziamento: **a ripartizione**

II pilastro

Fondi pensione
(previdenza complementare
su base collettiva e individuale)

di cui al d.lgs. 252/2005



- Fondi negoziali (Dl e rapp lav)
- Fondi aperti (banche, SGR, SIM)
- PIP (Piani Individuali Pensionistici-assic)
- Fondi preesistenti (ante D.Lgs 124/93 prev compl)

III pilastro

**Assicurazioni
sulla vita**

(su base individuale)



- Contratti di assicurazione
**non regolati dal d.lgs.
252/2005**

Principali caratteristiche:

→ adesione: **volontaria**

→ regime di finanziamento: **a capitalizzazione**

Inarcassa è la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.

Inarcassa è stata fondata nel 1958 come ente pubblico per la previdenza e l'assistenza degli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti; dal 1995 è un'associazione privata, basata su uno Statuto e un Regolamento Generale di Previdenza disposti dal Comitato Nazionale dei Delegati e approvati dai Ministeri vigilanti. E' dunque un organismo in grado di operare in autonomia, ma sotto il controllo pubblico, in favore della categoria a cui si riferisce.

Attualmente gli iscritti sono circa 168.000, di cui il 35% ha meno di 40 anni di età, mentre i pensionati sono oltre 28.000. Il patrimonio ammonta ad oltre 9 miliardi di euro.

Assicura la **tutela previdenziale** degli ingegneri ed architetti che svolgono la libera professione e non godono di altra copertura assicurativa; trattandosi di **previdenza di primo pilastro** l'iscrizione a Inarcassa non è né facoltativa, né volontaria, bensì costituisce un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di requisiti specifici. Questi requisiti sono: iscrizione all'albo professionale; non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria; possesso di partita IVA individuale, e/o di associazione o società di professionisti.

Inarcassa eroga pensioni (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, ai superstiti, di reversibilità e indirette) e garantisce agli iscritti **prestazioni assistenziali** che in taluni casi sono fruibili dal momento stesso dell'iscrizione ed in altri richiedono un'anzianità minima di appena due o tre anni (indennità di maternità e di invalidità temporanea, indennità per i figli disabili, coperture sanitarie, sussidi, mutui, finanziamenti in conto interessi e prestiti d'onore ai giovani).

Fornisce inoltre **altri servizi e convenzioni**, mirati a sostenere l'esercizio della professione, come ad esempio la **polizza Rc professionale**, appositamente studiata per le categorie professionali di ingegnere e architetto.

La **contribuzione**, che è lo strumento per rendere concreta la tutela previdenziale garantita costituzionalmente, è basata su versamenti obbligatori, calcolati in percentuale sui redditi prodotti dai professionisti; sono comunque dovuti dei contributi minimi in misura fissa, indipendentemente dal reddito e dal volume di affari.

Le scadenze per gli iscritti

VERSAMENTI PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI

30
giugno

Versamento della **prima rata dei contributi minimi e del contributo di maternità** per l'anno in corso.

Nota bene: Chi ha ottenuto la rateazione bimestrale verserà la sola quota competente ma, se non ha pagato i MAV di febbraio e aprile, deve saldare entro il 30 giugno anche le rate scadute per non incorrere in sanzione. Chi ha ottenuto la deroga al versamento del minimo soggettivo, deve la prima tranche del minimo integrativo + maternità.

30
settembre

Versamento della **seconda rata dei contributi minimi e del contributo di maternità** per l'anno in corso.

Nota bene: Chi ha ottenuto la deroga al versamento del minimo soggettivo, deve la seconda tranche del minimo integrativo + maternità.

31
dicembre

Versamento dell' importo a **conguaglio contributivo** (se dovuto) relativo all'anno precedente e versamento dell'eventuale **contributo facoltativo**.

Nota bene: Gli iscritti che risultano in regola con la posizione documentale e contributiva al 31 ottobre, possono richiedere la rateizzazione dell'importo.

Chi ha ottenuto la **rateazione bimestrale dei contributi minimi** verserà la sesta e ultima quota competente ma, se non ha pagato i MAV di agosto e ottobre, deve saldare entro il 31 dicembre anche le rate scadute per non incorrere in sanzione.

TERMINI PER LA DICHIARAZIONE


31
ottobre

Invio telematico **tramite Inarcassa ON line** del **Modello di dichiarazione del reddito professionale e del volume d'affari** relativo all'anno precedente

Iscritti, Pensionati e Patrimonio netto, 2008-2016

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Totale iscritti <i>(include i pensionati contribuenti)</i>	143.851	149.101	155.208	160.802	164.731	167.092	167.567	168.385	168.402
Totale pensionati <i>(include i pensionati contribuenti)</i>	13.196	14.755	16.369	17.941	20.004	23.080	25.780	27.632	29.902
Patrimonio (000 €)	4.327.035	4.961.393	5.405.266	5.763.053	6.508.948	7.295.633	8.197.264	8.802.046	9.498.046

Il patrimonio netto, 2000-2016



Se la collettività degli iscritti, pari a **168.402** a fine 2016, negli ultimi quindici anni è quasi raddoppiata (+80%), il patrimonio netto è cresciuto di 4,5 volte nello stesso periodo, raggiungendo quasi i **9,5 miliardi** di euro

INARCASSA: REQUISITI DI ISCRIVIBILITA'

I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE: art. 7 dello Statuto Inarcassa

L'iscrizione a Inarcassa costituisce un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di tre specifici requisiti:

1. iscrizione all'albo professionale;
2. possesso di partita iva
3. Non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata

L'ALBO PROFESSIONALE

L'iscrizione all'Albo professionale avviene con delibera del Consiglio dell'Ordine, previa domanda dell'interessato;

la comunicazione viene trasmessa dall'Ordine stesso ad Inarcassa,

Inarcassa registra il professionista assegnando un numero di "matricola" (diverso da quello di iscrizione all'Albo degli Ingegneri!!!)

Ogni modifica per avvenuta cancellazione, o sospensione del professionista avviene sempre su comunicazione dell'Albo stesso.

LA PARTITA IVA

E' aperta dal professionista presso l'Ufficio Iva (Agenzia delle entrate)

Partita IVA individuale: la condizione si intende soddisfatta qualunque sia il relativo codice di attività. Fanno eccezione esclusivamente la partita Iva attribuita per "costruzioni edilizie" (codici Ateco dal 45210) e per attività agricola (codici Ateco dal 01110) il cui possesso può dare luogo all'iscrizione a Inarcassa soltanto se l'interessato ha dichiarato all'Agenzia delle entrate di svolgere anche attività professionale con attribuzione del relativo codice.

Associazione di professionisti: professionisti, che in possesso di specifici titoli di abilitazione professionale, si associano per l'esercizio dell'attività professionale.

I requisiti necessari per Inarcassa sono:

- l'associazione deve essere costituita esclusivamente da associati iscritti ad albi professionali;
- avere come requisito oggettivo lo svolgimento dell'attività professionale.

Società di professionisti: si intendono le società costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi Albi professionali nelle forme di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/06 (società semplice; società in accomandita semplice, società in nome collettivo; società di cooperative a compagine omogenea), che hanno incluso nell'oggetto sociale le attività professionali (es. studi di fattibilità e ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, ecc.).

La cessazione di attività professionale, da comunicare all'ufficio IVA, determina la chiusura della partita IVA e deve essere comunicata ad Inarcassa utilizzando la modulistica presente sul sito.

CONTEMPORANEITA' DI POSSESSO DEI REQUISITI AI FINI DELL'ISCRIZIONE			
Titolarità di partita iva:	Possesso di partita iva	Iscrizione al I pilastro	Iscrizione all'Albo
Partita iva individuale	SI	NO	SI
Partita iva associativa	SI	NO	SI
Partita iva Società di Professionisti	SI	NO	SI
Partita iva Società tra Professionisti*	SI	NO	SI
Partita iva Società di Ingegneria	SI	NO	NO

**Legge 183/2011 Società tra professionisti*

ASSOGGETTAMENTO AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA

- ✓ INPDAP - INPDAI (attualmente confluite nella gestione INPS);
- ✓ INPS / fondo lavoratori dipendenti
- ✓ INPS / gestione esercenti attività commercianti
- ✓ INPS / gestione artigiani
- ✓ INPS / gestione coltivatori diretti, mezzadri coloni
- ✓ INPS GESTIONE SEPARATA / dottorato e/o assegno di ricerca;
- ✓ INPS GESTIONE SEPARATA/Collaborazioni, circolare n.72 del 10/4/2015
- ✓ ENASARCO
- ✓ CASSE LIBERO-PROFESSIONALI/ Cassa dei geometri, Eppi, Enpals, Epap...

N.B.: La condizione di pensionato di altro ente previdenziale non esclude dall'iscrizione a Inarcassa ! [non è più presente contribuzione obbligatoria].

MOTIVI DI ESONERO/ESCLUSIONE DA INARCASSA

Il professionista ingegnere o architetto non può iscriversi ad Inarcassa se:

- svolge attività di dipendente e quindi già assoggettato ad altra forma di previdenza obbligatoria (vedi INPS)
- svolge anche altra attività autonoma con partita IVA che determina assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria (es. Commercianti = Gestione Commercianti INPS; Artigiani = Gestione Artigiani INPS).
- risulta titolare di borsa di studio per dottorato di ricerca: condizione che determina l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione Separata INPS;
- svolge in maniera esclusiva, con la partita IVA attribuita, l'attività di costruttore edile o agricoltore: attività che determinano produzione di reddito d'impresa non assoggettabile a contribuzione Inarcassa.

LA CANCELLAZIONE PER BREVI PERIODI

Concetto di esercizio continuativo della professione: un temporaneo esercizio (a volte anche di uno o due giorni) di altra attività e la contemporanea esiguità di reddito percepito/o di contributi versati ad altro ente di previdenza non possono configurare una «interruzione» di detta continuità.

Il principio adottato da Inarcassa si esplica in:

- Mantenimento della iscrizione continuativa ad Inarcassa anche se dagli archivi esterni (Estratto conto del Casellario degli Attivi o certificazione dell'interessato) dovessero emergere sovrapposizioni per un periodo contenuto entro i 7 giorni solari computati individualmente ;
- Cancellazione adottabile, per il breve periodo, solo su esplicita richiesta dell'interessato;
- Profondità temporale applicabile entro i cinque anni dal termine prescrizione (e. anno 2006, scadenza entro la quale potere effettuare rettifiche ai periodi di iscrizione il 31/12/2011

Premessa

Il decreto "Salva Italia" del Governo Monti (DL 201/2011) ha imposto alle Casse di previdenza dei liberi professionisti una verifica straordinaria dei conti finanziari di lungo periodo: il superamento di uno stress test a 50 anni.

Per Inarcassa la verifica si è tradotta nel passaggio, a partire dal 1° gennaio 2013, al metodo di calcolo contributivo in forma pro rata per assicurare **l'equilibrio strutturale dei conti finanziari di lungo periodo**.

Non sono state aumentate le aliquote contributive della Riforma 2008, sono stati tutelati i diritti maturati dagli iscritti ed è stata, al contempo, rivolta un'attenzione particolare alle prestazioni delle generazioni più giovani.

La scelta è stata quella di disegnare un metodo contributivo "proprio", che per diversi aspetti si differenzia da quello definito dalla legge 335/1995, riservando spazio agli interventi per la solidarietà e l'equità tra generazioni e che assicura sostenibilità finanziaria a 50 anni.

Sul piano dell'adeguatezza delle prestazioni, la Riforma introduce un pacchetto di misure volto a "sostenere" i livelli delle pensioni: come il mantenimento della **pensione minima** (con alcuni limiti); la destinazione di **parte del contributo integrativo a previdenza**; il riconoscimento di un **accredito figurativo** per le agevolazioni ai giovani.

A questi interventi, si aggiunge anche la possibilità di versare una contribuzione facoltativa aggiuntiva, che costituisce una leva importante, a disposizione degli iscritti, per aumentare in prospettiva la prestazione previdenziale, in linea con le proprie aspettative ed esigenze.

Il passaggio al metodo contributivo comporta un ruolo più attivo e consapevole di ciascun associato nella gestione del proprio risparmio previdenziale. Per questo, tutti gli associati devono pensare per tempo al proprio futuro previdenziale.

Punti qualificanti

1. La rivalutazione dei contributi avviene in base alla variazione media quinquennale del monte redditi degli iscritti alla Cassa (c.d. "Pil Inarcassa"), con un valore minimo pari all'1,5%; è prevista inoltre la possibilità di un'ulteriore rivalutazione con parte del rendimento realizzato sul patrimonio della Cassa, subordinatamente alla verifica della sostenibilità.
2. I coefficienti di trasformazione sono specifici (in linea cioè con la speranza di vita media propria degli iscritti a Inarcassa), applicati "per coorte", cioè per anno di nascita e non solo per età (per garantire una maggiore equità all'interno di ogni generazione).
3. La destinazione a previdenza di parte del contributo integrativo permette di garantire prestazioni contributive più adeguate.

Altri aspetti qualificanti della Riforma, che operano **a favore dell'equità intergenerazionale e dell'adequatezza**, soprattutto per le generazioni giovani, riguardano:

- a. il mantenimento della pensione minima anche nel metodo contributivo, subordinata però alla c.d. "prova dei mezzi" (cfr. la sezione "Cosa cambia in breve");
- b. la flessibilità di uscita da 63 a 70 anni, per assicurare una pensione adeguata alle proprie esigenze, in quanto l'importo è funzione crescente dell'età al pensionamento. L'età ordinaria rimane di 65 anni per il 2013 e aumenta gradualmente negli anni successivi (cfr. la sezione "Cosa cambia in breve");
- c. la destinazione a previdenza dell'intera aliquota del 14,5% di contributo soggettivo, ivi compreso lo 0,5% che la Riforma 2008 prevedeva per l'assistenza, ora finanziata con i restanti contributi;
- d. la "retrocessione" del contributo integrativo in funzione decrescente dell'anzianità maturata nel metodo retributivo, così da favorire l'equità fra generazioni;
- e. il riconoscimento di un accredito figurativo da destinare ai montanti individuali, per i periodi di agevolazione contributiva riconosciuta ai giovani iscritti (con le modalità descritte nella sezione "Cosa cambia in breve");
- f. la contribuzione facoltativa aggiuntiva, per incrementare la pensione (in base alla "propensione" al risparmio previdenziale del singolo associato).

Dal 1° gennaio 2013, **è prevista la corresponsione del contributo integrativo anche nella fatturazione tra professionisti iscritti, associazioni o società (di professionisti e di ingegneria)**, per assicurarne la "retrocessione" sui montanti individuali anche a coloro che prestano la propria attività a favore di altri professionisti.

Al fine di evitare la duplicazione della contribuzione, i professionisti possono dedurre dal totale del contributo integrativo dovuto a Inarcassa in base al proprio volume d'affari annuo calcolato ai fini Iva, il contributo integrativo corrisposto.

Contributi

Dal lato delle entrate, la logica degli interventi è stata quella di non appesantire il prelievo contributivo, già aumentato con la Riforma del 2008, ad esclusione degli "adeguamenti" dei contributi minimi che si collocavano fra i livelli più bassi nel panorama delle Casse, in modo da consentire un "ritorno" pensionistico comunque superiore alla pensione sociale del sistema pubblico.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO | art. 4

Aliquota di contribuzione:

- **14,5%;**
- innalzamento del tetto reddituale a fini contributivi a **120.000 euro**, con contestuale **abolizione del 3%** sopra il tetto
- per iscritti (o reinscritti) di età < 35 anni e per 5 anni dall'iscrizione, ma non oltre il compimento dei 35 anni, aliquota del 7,25% SOLO SE il reddito è inferiore al primo scaglione dei redditi (tab. G)

Contributo soggettivo minimo 2016 (quello per il 2017 è in attesa di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti):

- **2.280 euro;**
- **contributo minimo dovuto** (nella misura del 50%) **anche dai pensionati** contribuenti;
- **contributo soggettivo facoltativo** (da 1% a 8,5% del reddito, con un minimo pari a 190 euro);
- **riduzioni contributive per i giovani iscritti (ridotto ad 1/3)** solo se il reddito è uguale o inferiore al primo scaglione di reddito pensionabile ante Riforma, per i primi 5 anni e comunque fino all'età massima di 35;
- riconoscimento di un **accredito figurativo** per i giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva fino a concorrenza della contribuzione piena, in caso di iscrizione ad Inarcassa per un periodo di **almeno 25 anni a contribuzione intera.**

CONTRIBUTO INTEGRATIVO | art. 5

Aliquota di contribuzione:

- **4,0%**

Contributo integrativo minimo 2016 (quello per il 2017 è in attesa di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti):

- **675 euro;**
- **contributo minimo dovuto** (nella misura del 50%) **anche dai pensionati** contribuenti;
- **riduzioni contributive per i giovani iscritti (ridotto ad 1/3)**, per i primi 5 anni e comunque fino all'età massima di 35;

- riconoscimento di un **accredito figurativo**, comprensivo di interessi, per i giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva, in caso di iscrizione ad Inarcassa per un periodo di almeno 25 anni a contribuzione intera.

Collaborazione fra professionisti | Art. 5.5

Dal 1° gennaio 2013, il contributo integrativo **è dovuto anche sui corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e società di ingegneria**.

Il soggetto cui è addebitato il contributo integrativo può dedurlo dal totale del contributo integrativo dovuto a Inarcassa in base al proprio volume d'affari professionale calcolato annualmente ai fini Iva.

Retrocessione a previdenza del contributo integrativo | Art. 26.5

Parte del contributo integrativo entra nel montante che, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, determina la pensione del professionista in misura (inversa) dell'anzianità retributiva maturata al 31/12/2012:

- 50% fino a 10 anni di anzianità in quota retributiva o in caso di pensionamento a 70 anni;
- 43,75% da > 10 a 20 anni di anzianità in quota retributiva;
- 37,50% da > 20 a 30 anni di anzianità in quota retributiva;
- 25% oltre 30 anni di anzianità in quota retributiva o in caso di pensionato di altro ente.

Viene introdotta una soglia massima di volume d'affari Iva, oltre cui non è prevista la retrocessione, pari a 050 euro (nel 2016 (l'importo 2017 è in attesa di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti)

Il contributo minimo è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione. La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare

Il contributo integrativo non è assoggettabile all'IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER I PENSIONATI | Art. 7

In linea con quanto disposto dal Decreto "Salva Italia", la Riforma di Inarcassa introduce, per il 2013 e il 2014, un **contributo di solidarietà**, straordinario e transitorio, a carico dei pensionati, calcolato sulla quota retributiva di pensione:

- pari all'**1% per i pensionati non più iscritti**;
- pari al **2% per i pensionati iscritti e per i pensionati di anzianità**.

Sono escluse le pensioni di inabilità, invalidità, reversibilità, indirette e le pensioni di importo inferiore alla pensione minima. Il contributo di solidarietà non è previsto per gli anni successivi al 2014

Le modifiche sul contributo soggettivo minimo: facoltà di deroga pagamento minimi per 5 anni anche non continuativi

modifica dell'art. 4.3 del RGP2012 (deliberata dal CND di novembre 2013, approvate dai Ministeri competenti)

- Soggetti interessati: *iscritti attivi*, ad esclusione dei giovani under 35 e dei pensionati contribuenti (che godono già di agevolazioni contributive)
- Possibilità di **derogare al pagamento del contributo minimo** se prevedono di conseguire un reddito professionale inferiore al reddito limite (pari a euro 15.724 per il 2016)
- Procedura: *dichiarazione* a inizio anno (e per massimo 5 anni anche non continuativi) *di avvalersi della facoltà* di versare la contribuzione soggettiva in base alla sola aliquota (14,5%) applicata al reddito
- Conseguenze: *riduzione dell'anzianità previdenziale* proporzionalmente al rapporto contributo corrisposto/contributo minimo
- Facoltà: *possibilità di integrare la contribuzione* – entro i successivi 5 anni - tramite pagamento della differenza tra contributo minimo e quanto effettivamente versato

La norma prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni - anche non continuativi - nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo. Pertanto, chi prevede di conseguire nell'anno un reddito professionale inferiore al reddito limite può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre, dopo la presentazione della dichiarazione on line. Nel corso dell'anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all'estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali. Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e 30 settembre dell'anno in corso).

I REQUISITI

1. essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
2. non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
3. non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
4. non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

LA DOMANDA

Per l'anno in corso la deroga deve essere richiesta, **entro e non oltre il 31 maggio**, esclusivamente in via telematica tramite l'applicativo disponibile nell'area riservata di **Inarcassa On Line** al menù "**Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo**".

Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati **successivamente al 31 maggio**, la domanda di deroga relativamente all'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione (esempio: se la notifica è ricevuta entro il mese di luglio, la domanda di deroga deve essere presentata entro il 31 agosto) secondo le modalità specificate nella notifica stessa.

N.B.

Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la **rateizzazione bimestrale dei contributi minimi 2017**. In tal caso, il piano di rateizzazione decade; le rate già versate vanno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l'importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 30 settembre.

La domanda può essere annullata entro e non oltre il 30 giugno, esclusivamente in via telematica, sempre dall'applicativo su ***Inarcassa On Line***.

Pensioni

Dal lato delle prestazioni, viene introdotta la Pensione di Vecchiaia Unificata, con contestuale abolizione (salvo quanto previsto dalle norme transitorie) delle attuali pensione di vecchiaia, prestazione previdenziale contributiva e pensione di anzianità.

Viene modificato il **metodo di calcolo della pensione**, con il passaggio al **contributivo pro rata**.

PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA | art. 20.2

La Pensione di Vecchiaia Unificata è costituita da due quote:

- una relativa ai periodi maturati fino al 31 dicembre 2012, calcolata con il metodo vigente fino a tale data;
- una contributiva, per le anzianità a partire dal 1° gennaio 2013.

Quota relativa ai periodi maturati fino al 31/12/2012

a) Quota retributiva, calcolata con le regole **in vigore prima della Riforma del 2012**, con le seguenti precisazioni:

- periodo di riferimento per calcolo reddito medio pensionabile (art. 17.4): i migliori 22 redditi degli ultimi 27 dichiarati (il reddito relativo all'anno fiscale 2012 è l'ultimo reddito utile per il calcolo della quota retributiva di pensione). Se il numero dei redditi è inferiore, la media reddituale è computata escludendo un reddito ogni cinque anni di anzianità maturata fino ad un massimo di quattro;
- riduzione quota retributiva in caso di pensionamento anticipato (art. 20.3): determinata in modo da rendere equivalente, in termini attuariali, l'anticipo del pensionamento rispetto all'età ordinaria.

b) Quota contributiva, calcolata con le **regole in vigore prima della Riforma del 2012**, per coloro che non hanno accesso ai requisiti necessari al trattamento retributivo.

(si vedano formule di calcole riportate alla pag. 10)

Quota contributiva per le anzianità a partire dal 1/1/2013

Il montante è formato da:

- **contributo soggettivo;**
- **contributo facoltativo;**
- parte del **contributo integrativo** (art. 26.5) (cfr. "Contribuzione Integrativa: Retrocessione a previdenza");
- **contributi figurativi** riconosciuti per le agevolazioni contributive (artt. 4 e 5) (cfr. "Contribuzione Soggettiva" e "Contribuzione Integrativa")

E' rivalutato:

- con **variazione media quinquennale** del monte redditi degli iscritti alla Cassa ("Pil Inarcassa"), con un valore minimo dell'1,5%; è prevista inoltre la possibilità di un'ulteriore rivalutazione con parte del rendimento realizzato sul patrimonio della Cassa, subordinatamente alla verifica della sostenibilità (art. 26.6);
- e con **coefficienti di trasformazione** (art. 26.1): **specifici**, "per coorte", e soggetti ad aggiornamento annuo, con riferimento alla coorte che raggiunge l'età ordinaria di pensionamento.

Inarcassa ha deliberato **l'incremento del 3% del tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi**, attraverso l'utilizzo di quota parte del rendimento del patrimonio di Inarcassa (il tasso di capitalizzazione passa così dal minimo del 1,5% stabilito nel Regolamento Generale Previdenza RGP2012 al **4,5%**)-
Applicazione ancora soggetta all'approvazione dei Ministeri Vigilanti

Requisiti ordinari di accesso

Ad esclusione di alcuni casi previsti dalle norme transitorie (a tutela degli iscritti prossimi al pensionamento), la pensione di vecchiaia unificata si consegue al raggiungimento dei seguenti requisiti:

- **età pensionabile ordinaria** (art. 20.1): dagli attuali 65 anni, a partire dal 2014, elevazione di 3 mesi per anno, fino ad arrivare a 66 anni; successivamente adeguamento automatico alla speranza di vita. E' prevista, tuttavia, la possibilità di anticipare il pensionamento a partire dai 63 anni (la quota "contributiva" sarà calcolata sulla base di coefficienti di trasformazione provvisori) oppure di posticiparlo a 70 anni;
- **anzianità contributiva minima** (art. 20.1): dagli attuali 30 anni, a partire dal 2014, aumento di 6 mesi per anno fino ad arrivare a 35 anni nel 2023. Non è prevista una anzianità contributiva minima al raggiungimento dei 70 anni di età: in questo caso, tuttavia, la pensione verrà calcolata interamente con metodo contributivo (art. 20.2).

L'aumento dell'età pensionabile consente di poter godere di una pensione di importo più elevato.

Tabella I) del Regolamento generale previdenza [RGP 2012]

**REQUISITI PER IL DIRITTO
ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA**

TABELLA I)

REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA

Art. 20 Regolamento

Anno maturazione requisiti	Età minima	Anzianità contributiva minima
2012	65 anni	30 anni
2013	65 anni	30 anni
2014	65 anni e 3 mesi	30 anni e 6 mesi
2015	65 anni e 6 mesi	31 anni
2016	65 anni e 9 mesi	31 anni e 6 mesi
2017	66 anni	32 anni
2018 (*)	66 anni	32 anni e 6 mesi
2019	66 anni	33 anni
2020	66 anni	33 anni e 6 mesi
2021	66 anni	34 anni
2022	66 anni	34 anni e 6 mesi
2023	66 anni	35 anni

(*) Anno dal quale decorre l'adeguamento alla aspettativa di vita

Con le modifiche ed integrazioni approvate dai Ministeri Vigilanti al 27 gennaio 2017.

● **Pensione di vecchiaia unificata "ANTICIPATA"**

La pensione di vecchiaia unificata può essere "anticipata" a sessantatre anni di età a condizione che sia raggiunta l'anzianità contributiva minima prevista al momento del compimento del requisito anagrafico, come da tabella I sopra riportata.

Ad esempio chi compie sessantatre o sessantaquattro anni nel 2016 potrà richiedere la pensione di vecchiaia unificata "anticipata" se ha maturato 31 anni e 6 mesi di iscrizione e contribuzione.

Chi invece compie sessantatre anni nel 2017 potrà richiedere la pensione di vecchiaia unificata "anticipata" se ha maturato 32 anni di iscrizione e contribuzione Inarcassa.

Chi opta per l'uscita anticipata subisce una decurtazione in base ad una percentuale decrescente in funzione dell'età di pensionamento:.

PERCENTUALI DI RIDUZIONE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA ANTICIPATA

Art. 20 Regolamento

Età di pensionamento	Coefficiente di riduzione della pensione anno 2017 (*)
63 anni	11,189%
64	8,113%
65	3,604%
66 anni	-

(*) Coefficienti aggiornati con cadenza annuale

● Pensione di vecchiaia unificata "POSTICIPATA"

La Pensione di Vecchiaia Unificata "Posticipata" è corrisposta ai professionisti dal **settantesimo** anno di età, anche **in assenza** del requisito contributivo minimo di cui alla **Tabella I) del Regolamento Generale Previdenza 2012**. In questo caso l'importo della prestazione – anche in relazione alla quota di pensione ante Riforma – è calcolato esclusivamente secondo il metodo contributivo.

Il pro-rata retributivo è tuttavia preservato, all'atto del pensionamento posticipato, a coloro che hanno maturato il requisito contributivo minimo di cui alla **Tabella I) del Regolamento Generale Previdenza 2012** e anche a coloro che soddisfano ambedue le seguenti condizioni:

- hanno maturato almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione al 31 dicembre 2012;
- hanno maturato un'anzianità contributiva complessiva di almeno 30 anni.

CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

I titolari di pensione di vecchiaia unificata (anche ANTICIPATA!!!) possono continuare l'esercizio della libera professione. In questo caso, permane l'obbligo di contribuzione a Inarcassa e si acquista il diritto alla corresponsione di **prestazioni supplementari** ogni ulteriori 5 anni d'iscrizione e contribuzione.

PENSIONE MINIMA | Art. 28

L'istituto della pensione minima (pari a **10.876** euro nel 2015) viene mantenuto anche nel metodo contributivo, ma non spetta:

- se l'ISEE del nucleo familiare del pensionando sia superiore nel 2015 a 30.450 euro annui (rivalutati) con riferimento all'anno precedente la maturazione del diritto a pensione;
- se si va in pensione a 70 anni senza aver maturato il requisito contributivo minimo;
- se il pensionato ha un trattamento pensionistico diretto di altro Ente;

- iv) nel caso di prestazione previdenziale contributiva (come previsto dalla precedente Normativa);
- v) nei casi di pensione di anzianità e pensione di vecchiaia unificata anticipata;
- vi) nel caso di totalizzazione senza aver maturato i requisiti previsti per la PVU.

L'importo della pensione minima non può essere superiore alla media dei venti redditi professionali rivalutati precedenti il pensionamento (questa condizione non si applica ai trattamenti di invalidità, inabilità e indiretti ai superstiti).

Integrazione pensionistica al minimo

Ipotesi particolari

Fermo restando il rispetto del requisito ISEE

- ✓ *Pensione di inabilità*: il trattamento è riconosciuto in misura intera,
- ✓ *Pensione di invalidità*: il trattamento è riconosciuto al 70%,
- ✓ *Pensione indiretta*: la pensione minima è pari a tanti trentesimi quanti sono gli anni di anzianità maturata, con un minimo non inferiore a venti trentesimi; la pensione è attribuita sulla base delle relative aliquote di reversibilità (60% al coniuge, 20% a ciascun figlio,
- ✓ *Pensione di reversibilità*: la pensione minima è pari alla pensione minima riconosciuta al de cuius ed è attribuita sulla base delle relative aliquote di reversibilità (60% al coniuge, 20% a ciascun figlio ...).

Misura del trattamento

(deliberate dal CND del 28-29.11.2013 approvate dai Ministeri vigilanti il 26 marzo 2014)

A. Iscritti in possesso al 31.12.2012 di:

a) 50 anni di età

b) 20 anni di anzianità contributiva

fermo restando il rispetto del requisito ISEE

- ✓ *La misura della pensione è correlata all'anzianità maturata all'atto dell'entrata in vigore della riforma*
- ✓ *La quota di pensione minima ante 2013 si calcola con la formula*

$$Pm = Vo * Ar/At$$

Pm: quota di pensione ante 2013

Vo: valore minimo fissato per l'anno di pensionamento

Ar: anzianità in quota retributiva

At: anzianità totale al momento del pensionamento

- ✓ *Il trattamento integrato non può mai superare il valore limite fissato per l'anno di pensionamento, mentre non sarà applicato il limite della media ventennale dei redditi*

B. Iscritti in data anteriore al 29.1.1981 che entro 3 anni dall'entrata in vigore del nuovo RGP 2012 maturano:

a) 65 anni di età

b) 20 anni di iscrizione e contribuzione

- ✓ *La quota di pensione minima ante 2013 si calcola con la medesima formula indicata al punto A*

$$Pm = VoX Ar/At$$

Ai soli fini di calcolo il valore del denominatore At viene assunto pari al valore della anzianità contributiva prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia unificata per l'anno di pensionamento (30 anni e 6 mesi per il 2014)

Poiché non è vera in assoluto l'affermazione che la pensione retributiva assicura un ritorno pensionistico maggiore di quella calcolata con il metodo contributivo, anche alle anzianità maturate entro il 31 dicembre 2012 verrà applicato il sistema di calcolo contributivo se più favorevole per l'iscritto rispetto al metodo retributivo.

NB: la clausola interessa i soli professionisti a basso reddito (con una Media Reddittuale Pensionabile inferiore al valore della pensione minima).

Norme transitorie

- E' eliminata la pensione di anzianità , con le seguenti eccezioni per:
 1. gli iscritti che al 31/12/2012 raggiungono quota 97 avendo almeno 58 anni di età con almeno 35 anni di anzianità (la domanda deve essere presentata entro il 31/12/2013 e la cancellazione dall'Albo entro i sei mesi successivi alla data della domanda) (art. 18.2);
 2. gli iscritti che al 5/03/2010 avevano maturato almeno 55 anni di età e almeno 30 anni di contribuzione (la domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di maturazione dei requisiti e la cancellazione dall'Albo entro i sei mesi successivi alla data della domanda) (art. 18.3).

 - Il requisito minimo di anzianità per poter fruire del diritto alla **pensione di invalidità passa da 5 a 3 anni** (art. 22.1);

 - **sono eliminate le prestazioni previdenziali contributive** , ad eccezione di coloro che maturano i relativi requisiti entro il 31/12/2017 (la domanda deve essere presentata entro dodici mesi dalla maturazione dei requisiti) (artt. 19.1-19.3); decorso tale termine, è possibile il pensionamento a 70 anni senza alcuna anzianità minima (cfr. Requisiti di accesso alla Pensione di Vecchiaia Unificata);

 - per gli iscritti che abbiano maturato almeno **20 anni di anzianità contributiva entro il 31/12/2012** , all'età di 70 anni **continua ad applicarsi il pro rata** a condizione di aver maturato un'anzianità contributiva di almeno 30 anni (art. 32.6);

 - gli **iscritti prima del 29/01/1981** possono **andare in pensione con almeno 65 anni** di età ed almeno **20 anni di anzianità** solo se maturano tali requisiti entro il 19/11/2015 (art. 32.1);

 - è prevista la **riduzione dell'importo della pensione ai superstiti** nel caso di matrimonio contratto ad età superiore ai 70 anni, con differenza di età tra coniugi superiore a 20 anni e nessun figlio nato dal matrimonio (art. 24.6).
-

Metodi di calcolo della Pensione:

Metodo Retributivo: la pensione annua è pari ad una *percentuale del reddito pensionabile*

$$P = \beta * R_p * a \quad \text{dove:}$$

β = coefficienti di rendimento annuo
**attribuiti per ogni anno di
anzianità contributiva**

R_p = retribuzione pensionabile
**pari ad una media dei redditi*
percepiti durante (una parte o tutta) la
vita lavorativa**

a = anzianità contributiva

Metodo contributivo: la pensione annua è ottenuta dividendo il *montante contributivo* individuale per la *speranza di vita all'età del pensionamento*

$$P = f(MC; Ct) \quad \text{dove:}$$

MC = montante contributivo individuale
**ottenuto con la capitalizzazione dei
contributi, a un tasso fissato
convenzionalmente (solitamente Pil
o Monte redditi) o al tasso di
rendimento dei mercati finanziari**

Ct = coefficiente di trasformazione
**costruito tenendo conto della speranza di vita al
pensionamento (divisore o moltiplicatore, a seconda che
rappresenti la speranza di vita o il suo reciproco)**

Riscatto e Ricongiunzione

Computo dei periodi riscattati o ricongiunti – art. 27 RGP 2012

Ai fini del diritto e dell'entità della pensione, sono computati in funzione della loro collocazione temporale

RICONGIUNZIONE dal 1° gennaio 2013

- Nessun versamento della riserva matematica.
- Il riconoscimento a montante individuale dei periodi ricongiunti ha effetto dal momento del trasferimento delle somme versate agli enti, ad eccezione degli interessi di mora.

RISCATTO dal 1° gennaio 2013

- L'onere è pari, per ciascuna annualità riscattata, al prodotto del reddito professionale netto dell'anno precedente la domanda, per l'aliquota del contributo soggettivo dello stesso anno.
- Non può essere inferiore al contributo soggettivo minimo previsto nell'anno della domanda.
- Per riscatti inferiori all'anno, l'onere è proporzionalmente ridotto.
- Il riconoscimento a montante ha effetto dal momento della domanda
- E' possibile riscattare anche i periodi per i quali si è esercitata la deroga al pagamento del contributo soggettivo minimo.

Ricongiunzione o riscatti di periodi anteriori all'entrata in vigore del RGP2012

Danno luogo ad incremento dell'anzianità da computare con metodo retributivo, l'onere sarà pari alla relativa riserva matematica
L'iscritto ha facoltà di optare per il calcolo dell'onere con metodo contributivo

Riscatto periodi anteriori all'entrata in vigore del RGP2012

In assenza di redditi professionali utili alla determinazione della quota retributiva, si assume il reddito preso a base per il calcolo dell'onere di cui al Regolamento Riscatti (art. 5 comma 1).

Dal 1 GENNAIO 2015, nuove norme e Regolamento unico per riscatti e ricongiunzioni

In vigore **dal 1° gennaio 2015** nuove norme sui **Riscatti e le Ricongiunzioni** [unico **Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni**].

Le modifiche, approvate il 29 ottobre 2014 dai ministeri vigilanti riguardano:

- la definizione della disciplina del riscatto degli anni con contribuzione minima in deroga (art. 4.3 RGP 2012);

- l'estensione dei soggetti ammessi al riscatto (eliminata l'anzianità di iscrizione minima di 5 anni e prevista possibilità di un beneficio proporzionale a quanto versato per i superstiti e per i pensionati di invalidità o inabilità);
facoltà di calcolare l'onere con il metodo contributivo anche per i periodi anteriori al 2013 per il riscatto (onere inferiore) e per la ricongiunzione (**gratuita**) con l'imputazione dei periodi assicurativi sulla quota contributiva della pensione.

RISCATTO

Aumenta l'anzianità contributiva e/o la contribuzione utile al calcolo della pensione

Requisiti:

- Iscrizione al momento della domanda
- Essere privi di copertura previdenziale nei periodi chiesti a riscatto
- Non aver esercitato il riscatto presso altri enti previdenziali
- Avere presentato tutte le dichiarazioni sino all'anno precedente la domanda.

Soggetti che possono beneficiarne:

- Iscritti ad Inarcassa (eliminata anzianità di iscrizione di 5 anni)
- Pensionati di invalidità fino al compimento dell'età pensionabile
- I superstiti dell'associato iscritto

Dal 1.1.2001 le somme versate a titolo di riscatto e ricongiunzione sono interamente deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF senza limiti di importo [art.10 DPR 917/1986]

Tipologie:

- RISCATTO ANNI DI LAUREA
- RISCATTO SERVIZIO MILITARE (O SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO)
- RISCATTO DEI PERIODI DI LAVORO ALL'ESTERO
- RISCATTO DEI PERIODI PER I QUALI È STATA ESERCITATA LA FACOLTÀ DI DEROGA DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI MINIMI

Il riscatto può essere totale o parziale ad eccezione del riscatto dei periodi in deroga per i quali deve essere esercitato per intero relativamente all'anno per il quale è stata esercitata la facoltà di deroga.

La domanda di riscatto di laurea, militare e lavoro all'estero può essere presentata in qualsiasi momento (* comunque fino alla domanda di pensione di inabilità e indiretta, almeno 6 mesi prima la presentazione della domanda di pensione di vecchiaia/anzianità e fino al compimento dell'età per la PVU per i titolari di pensione di invalidità)

La domanda di riscatto dei periodi in deroga può essere presentata entro il 31 dicembre del 5°anno successivo a quello che si decide di riscattare (es. per riscattare il 2012 devo presentare domanda entro il 31.12. 2017) e comunque entro i termini visti sopra (*) nel caso di presentazione di domanda di pensione.

RICONGIUNZIONE

Consente di unificare tutti i contributi accreditati in diverse gestioni previdenziali per conseguire un'unica pensione [legge 45/1990].

Alternativa all'istituto della TOTALIZZAZIONE [D.Lgs 42/2006]

Requisiti e Soggetti che possono beneficiarne:

- Possono accedere alla ricongiunzione i liberi professionisti prima della liquidazione della pensione e i supersiti entro 2 anni dal decesso dell'iscritto
- La domanda può essere esercitata presso l'ente in cui si è iscritti oppure presso una gestione diversa in cui si possano vantare almeno 10 anni di contribuzione al compimento dell'età pensionabile,
- Può essere esercitata 1 sola volta o dopo un ulteriore periodo di contribuzione di 10 anni.

Tipologie di contributi ricongiungibili:

- Contribuzione obbligatoria
- Contribuzione volontaria
- Contribuzione figurativa
- Contribuzione da riscatto

Non sono ricongiungibili:

- Contribuzione presso GS INPS
- Contribuzione già utilizzata ai fini pensionistici
- Contribuzioni già liquidate (es contributi restituiti)

Periodi di lavoro all'estero: Ricongiunzione tramite INPS o totalizzazione in virtù delle normative europee/extraeuropee

Ai fini del diritto e dell'entità della pensione, sono computati in funzione della loro collocazione temporale

RISCATTI E RICONGIUNZIONI: CALCOLO DELL'ONERE

E' possibile effettuare direttamente la simulazione dell'onere del riscatto accedendo ad Inarcassa On line, cliccando sull'opzione simulazione riscatto.

L' applicazione permette di simulare il rendimento e l'onere del riscatto dei periodi ante 01/01/2013 con il «riscatto retributivo» e dei periodi post 31/12/2012.

Sia per riscatti che per ricongiunzioni, la richiesta può essere inoltrata direttamente agli uffici di inarcassa scaricando il modulo dal sito di inarcassa (www.inarcassa.it) – *modulistica-riscatti o ricongiunzione periodi assicurativi* inviandolo al fax o pec riportato in calce sul modulo stesso.

Inarcassa farà avere l'onere risultante con entrambe le modalità di calcolo "retributivo" e "contributivo".

La domanda non è comunque vincolante.

[suggerimento per approfondire l'argomento anche con esempi concreti: documento "Riscatti e Ricongiunzioni REV.2_ marzo 2017"]

1. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – WELFARE INTEGRATO

Inarcassa: Non solo previdenza....."Il welfare integrato" [art. 3 dello Statuto di Inarcassa]

"INARCASSA provvede ai compiti di previdenza ed assistenza (c.d. Welfare) a favore degli iscritti e degli ulteriori destinatari, individuati dalle norme del presente Statuto; inoltre, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività integrative a favore degli stessi iscritti".

Negli ultimi anni Inarcassa ha attivato una serie di iniziative assistenziali di sostegno alla categoria con la finalità sia di *promuovere e sviluppare la libera professione* sia di tutelare situazioni contingenti di disagio socio-economico che possono interessare l'iscritto e/o il nucleo familiare di cui l'iscritto è portatore di reddito nel corso della vita lavorativa .

La natura delle prestazioni erogate da Inarcassa

Sono prestazioni *economiche o sanitarie* riservate agli iscritti o ai componenti del nucleo familiare al manifestarsi di "*condizioni di bisogno specifiche*", *momentanee o straordinarie* nel corso della vita lavorativa o da pensionato.

Le prestazioni assistenziali puntano a *promuovere la libera professione e/o ad attutire le conseguenze negative* derivabili da un evento inatteso sulla vita economica del nucleo familiare (evento che normalmente determina una *flessione delle fonti di entrata e/o una maggiore spesa* che il portatore di reddito deve fronteggiare).

Si tratta di prestazioni a forte contenuto *solidaristico* di cui si fa carico la categoria e, a differenza delle pensioni, solo marginalmente commisurate alla condizione assicurativa dell'iscritto (età, anzianità previdenziale, contributi versati), finalizzate al temporaneo sostegno del proprio nucleo familiare interessato dall'evento.

Le prestazioni assistenziali sono erogate con modalità diretta o con modalità indiretta tramite convenzioni stipulate con partner di Inarcassa.

In ambito assistenziale Inarcassa prevede *tre categorie di intervento*:

- ❑ *solidarietà nelle prestazioni previdenziali* (pensione minima, pensione di invalidità, inabilità, agevolazioni contributive,...);

- ❑ *l'assistenza mirata ai rischi alla persona* (ad es. indennità per maternità, indennità per inabilità temporanea, polizza sanitaria,...);
- ❑ *l'assistenza dedicata allo sviluppo della professione* (ad es. prestiti d'onore, finanziamenti in conto interessi, mutui fondiari ed edilizi,...).

2. ASSISTENZA MIRATA AI RISCHI ALLA PERSONA

(Indennità di maternità, Indennità di paternità, Inabilità temporanea al lavoro per malattia o infortunio, Assegno per i figli disabili, Sussidi, Assistenza sanitaria)

Indennità di maternità

- **Soggetti beneficiari** – D. Lgs. 26/3/2001, n. 151

Il Decreto riconosce alle libere professioniste iscritta a Inarcassa il diritto ad una indennità di maternità per i *due mesi antecedenti e per i tre mesi successivi l'evento* (nascita, adozione, aborto).

In caso di iscrizione inferiore ai cinque mesi, l'indennità viene riconosciuta in *misura frazionata* in base ai giorni di effettiva iscrizione nel periodo oggetto di tutela.

- **Obiettivo**

Tutelare la *potenziale flessione del reddito* nel periodo in cui la professionista distrae le proprie energie lavorative dedicando le cure al bambino. A differenza delle lavoratrici dipendenti l'indennità viene corrisposta anche se di fatto la professionista lavora nel periodo tutelato (*non c'è obbligo di astensione dal lavoro*).

- **Gli eventi tutelati:**

- ❑ **Gravidanza e puerperio**
La tutela si estende ad un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi precedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla nascita del bambino.
- ❑ **Adozione o affidamento**
La tutela si estende ad un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi precedenti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia e i tre mesi successivi. L'ingresso del bambino in famiglia è tutelato sia in caso di affidamento preadottivo che provvisorio.
- ❑ **Aborto spontaneo o terapeutico**
La tutela è garantita nel caso di aborto verificatosi non prima del 61° giorno dalla data di inizio di gravidanza ed entro la 25° settimana e 6 giorni di gestazione.

L'aborto dopo il 6° mese è equiparato alla gravidanza.

➤ **La domanda**

La domanda deve essere inoltrata:

- ❑ nel caso di maternità, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza e comunque entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto;
- ❑ nel caso di adozione, affidamento preadottivo o provvisorio, dopo la data dell'effettivo ingresso del bambino in famiglia ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del bambino;
- ❑ nel caso di aborto spontaneo o terapeutico, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.

➤ **La misura della prestazione:**

L'indennità di maternità è pari ai *cinque dodicesimi dell'80% del reddito professionale* percepito e denunciato ai fini IRPEF dalla professionista iscritta nel secondo anno anteriore a quello dell'evento.

Esempio 1: Periodo intero 5 mesi
Evento anno 2017

Reddito dichiarato ai fini IRPEF 2015 = 50.000:

$$\text{Indennità di Maternità} = \frac{50.000 \times 0,8 \times 5}{12} = 16.666,66$$

In caso di *periodo di iscrizione parziale* (inferiore a cinque mesi), l'importo dell'indennità viene calcolato in misura proporzionale.

L'indennità di aborto è corrisposta nella misura di 1/5 di quella ordinaria (un solo mese). Tuttavia l'indennità spetta in misura intera qualora l'aborto avvenga dopo il compimento del sesto mese di gravidanza.

➤ **Indennità minima e massima**

L'indennità minima per l'anno 2017 è pari a € 4.959,00.

La legge 15/10/2003 n. 289 ha fissato un importo massimo erogabile, pari a 5 volte l'indennità minima. Per l'anno 2017 tale importo è pari a € 24.795,00.

➤ **Liquidazione del trattamento**

La liquidazione è disposta in unica soluzione dopo la *nascita* o l'ingresso del bambino in famiglia, senza attendere il completamento del periodo di tutela di cinque mesi.

➤ **Reddito imponibile ai fini del contributo soggettivo**

L'indennità di maternità è considerata fiscalmente come compenso

“sostitutivo” del reddito professionale, da dichiarare nel quadro RE del modello UNICO e assoggettare al contributo soggettivo dovuto a Inarcassa.

Indennità di paternità

➤ **Fonte normativa**

D. Lgs . 15/06/2015 n.80 (artt. 18, 19, 20) estensione dell'indennità di maternità anche ai liberi professionisti (sentenza Corte Costituzionale 385/2005). Entrata *in vigore dal 25/06/2015*.

➤ **Beneficiari**

L'indennità di paternità spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua.

➤ **Requisiti**

- Morte della madre
- Grave infermità della madre
- Abbandono del bambino da parte della madre
- Affidamento esclusivo del bambino al padre

27 gennaio 2017: Approvazione dei ministeri vigilanti dell'indennità di paternità di Inarcassa che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2018

Fino ad oggi l'indennità di paternità prevista dal D.Lgs. n. 151/2001 veniva riconosciuta per la nascita del figlio o per l'ingresso in famiglia di un minore adottato o affidato, nei casi di abbandono, morte o grave infermità della madre, purché fosse anch'essa libera professionista.

Dal 2018 sarà riconosciuta all'iscritto un'indennità anche quando la madre non sia una libera professionista o una lavoratrice.

NORMA INARCASSA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2018: INDENNITÀ DI PATERNITÀ art. 34 bis RGP 2012

I Ministeri vigilanti hanno approvato, con nota del 27 gennaio 2017, la modifica regolamentare (CND aprile 2016) che introduce dal 1° gennaio 2018 l'assegno di paternità in favore dei padri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa, erogabile per il periodo in cui la madre non abbia diritto ad analoga indennità.

Sono coperti gli eventi (nascita, adozione, affidamento) che avvengono dal 1° gennaio 2018.

➤ *Soggetti aventi diritto*

L'indennità spetta ai padri iscritti ad Inarcassa per la nascita del figlio o per l'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (è escluso l'aborto) e copre i tre mesi successivi all'evento, indipendentemente dalla condizione professionale della madre (lavoratrice o non lavoratrice), per il periodo in cui questa non ne abbia diritto.

➤ *Oggetto della tutela*

Parto

La tutela si estende ad un periodo massimo di tre mesi successivi alla nascita del bambino. L'indennità compete all'iscritto per il periodo in cui la madre non ne abbia diritto. .

Adozione e affidamento

Nel caso di adozione, affidamento preadottivo o provvisorio o affidamento esclusivo al padre la tutela si estende ad un periodo massimo di tre mesi dall'ingresso in famiglia del bambino. L'indennità compete all'iscritto in alternativa alla madre che non ne faccia richiesta o che non ne abbia diritto.

L'indennità spetta sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale fino ai diciotto anni del minore.

➤ **Misura dell'indennità**

L'indennità di paternità è pari ai cinque dodicesimi del 60% del reddito professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF dal professionista iscritto nel secondo anno anteriore a quello dell'evento (es: in caso di nascita nel 2018, l'indennità sarà calcolata sul reddito 2016).

E' prevista una indennità minima per i tre mesi di tutela.

Se l'iscrizione è inferiore ai tre mesi nel periodo indennizzabile, l'indennità viene riconosciuta in misura frazionata in base ai giorni di iscrizione maturati nel periodo oggetto di tutela. La riduzione viene effettuata anche sull'importo minimo.

Modalità e termini di presentazione della domanda saranno resi noti sul sito di Inarcassa in prossimità dell'entrata in vigore della norma (1° gennaio 2018).

Inabilità temporanea assoluta

➤ **Regolamento approvato il 29 dicembre 2011.**

➤ **Oggetto della tutela**

L'indennità è erogata al verificarsi di un *effettivo* ed accertato stato di *totale inabilità* all'esercizio dell'attività professionale che comporti la *sospensione dell'attività* dell'iscritto.

➤ **Obiettivo**

Integrare il reddito professionale nel periodo di sospensione dell'attività causato dall'evento.

➤ **Incumulabilità con altre prestazioni**

L'indennità per inabilità temporanea non è cumulabile con altre contestuali prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate da Inarcassa, anche in convenzione (*pensioni, l'indennità di maternità, diaria giornaliera di 200 euro* prevista dalla polizza sanitaria Inarcassa)

➤ **Definizioni**

Per inabilità temporanea si intende *l'incapacità assoluta che impedisca totalmente e di fatto* all'iscritto di svolgere la propria attività professionale in via temporanea a seguito di infortunio e/o malattia, sopravvenuti durante un periodo di iscrizione all'Associazione.

Per *infortunio* si intende l'evento a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche, obiettivamente constatabili.

Per *malattia* si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

➤ **Le fattispecie tipiche - il "nomenclatore"**

Per agevolare l'iscritto a comprendere se ci sono i presupposti per presentare la domanda, il Sanitario di Fiducia ha elaborato un *vademecum* pubblicato sul sito di Inarcassa che definisce le fattispecie più rilevanti che possono dare titolo all'indennità.

➤ **Requisiti** (modifica 26 marzo 2013)

L'indennità viene erogata a condizione che:

1. la durata dell'inabilità temporanea sia *superiore a 40 giorni solari*;
2. siano presenti almeno *tre anni continuativi di iscrizione e contribuzione* nel periodo immediatamente precedente l'evento. Si prescinde dal requisito di anzianità minima in caso di infortunio;
3. *l'iscrizione* sia in atto per tutto il periodo di inabilità;
4. l'evento sia intervenuto prima della maturazione dei requisiti della pensione di vecchiaia unificata ordinaria (*66 anni e 32 anni di anzianità nel 2017*). La prestazione termina al compimento di tali requisiti.

➤ **La domanda**

La domanda deve essere presentata dall'iscritto o da un familiare *entro 30 giorni* dalla data di inizio dello stato di inabilità. La domanda presentata oltre il termine può essere accettata a condizione che perduri lo stato di inabilità all'atto di presentazione della stessa.

Nella domanda va specificato *l'attività specifica svolta dall'iscritto* (progettazione, direzione lavori, direzione cantiere, ecc.)

La domanda deve essere corredata da

- a) *Certificato medico* redatto sul modello predisposto da Inarcassa da medico di struttura pubblica o ASL (anche medico di base ASL) comprovante *la causa, l'insorgenza e la durata presunta* dell'inabilità conseguente all'infortunio e alla malattia;

- b) *Dichiarazione sostitutiva* che descriva il tipo di evento (malattia o infortunio) e gli effetti di sospensione dell'attività professionale.

Al certificato va allegata idonea documentazione medico-sanitaria (cartella clinica/referto di Pronto soccorso e/o relazione di dimissione di ricovero / controlli clinici e/o strumentali post-ricovero).

➤ **Ruolo del Sanitario di fiducia**

La domanda e la certificazione medico-clinica vengono sottoposte all'esame del Sanitario di Fiducia di Inarcassa, il quale esprime "*parere medico in relazione alla specifica attività professionale svolta dall'iscritto*".

➤ **Misura dell'indennità e periodo di erogazione**

Il periodo massimo indennizzabile è di *9 mesi*.

L'indennità giornaliera è calcolata in base alla media dei redditi professionali rivalutati, prodotti nei due anni solari precedenti l'evento (es. evento 2015, redditi 2014-2013) rapportata in giorni, ed è pari:

- ❑ al 60% del reddito giornaliero fino al 60° giorno di inabilità;
- ❑ all'80% del reddito giornaliero dal 61° giorno fino a conclusione del periodo di inabilità.

L'indennità minima giornaliera, parametrata a 10 volte il valore del contributo soggettivo minimo, è di *62 euro* (valore 2017).

L'indennità massima giornaliera è pari a *251 euro* (valore 2017)

La tutela per i figli disabili

Inarcassa riconosce *all'iscritto o titolare di pensione diretta* un *sussidio* per ciascun *figlio convivente* di cui sia stato accertato lo stato di "*disabilità*".

La tutela è stata introdotta con Regolamento approvato il 27 marzo 2013, in favore dei figli con "*disabilità grave*" e successivamente estesa a novembre 2015 in favore dei figli con "*disabilità non grave*".

Il sussidio consiste nella erogazione in un *assegno mensile* che decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. L'importo dell'assegno per l'anno 2016 è pari a:

- 250 euro mensili per i figli con disabilità grave;
- 50 euro mensili per i figli con disabilità.

➤ **Requisiti**

L'assegno spetta a condizione che:

- sia stata accertato lo stato di disabilità ai sensi della L.104/92;
- la posizione sia *in regola* con gli adempimenti contributivi

Non vi sono più limiti di reddito per la concessione dell'assegno

➤ **Cessazione dell'assegno**

L'assegno è riconosciuto fino al verificarsi dei seguenti eventi:

1. *cancellazione* da Inarcassa del richiedente, salvo che il professionista non sia titolare di pensione;
2. *decesso dell'iscritto*. In questo caso al figlio disabile viene riconosciuta la pensione ai superstiti maggiorata fino a concorrenza del 100% della quota del de cuius;
3. *venir meno della disabilità o grave disabilità* del figlio, ai sensi della L.104/92.

Il sussidio

➤ **Cosa è il sussidio**

Si tratta di un istituto utilizzato per soccorre situazioni impreviste non diversamente tutelate da altre provvidenze assistenziali previste dall'Associazione.

Il sussidio è un sostegno economico "*una tantum*", che non deve essere restituito, erogato per stati di grave *disagio economico contingente e momentaneo* conseguenti a spese urgenti e non differibili e con rilevante incidenza sul bilancio familiare.

➤ **Per quale motivo viene erogato**

Le cause dello stato di disagio economico possono essere conseguenza di:

- a) *eventi straordinari*, casi fortuiti o di forza maggiore;
- b) *malattia o infortuni* del richiedente o dei familiari a carico, ivi comprese le complicanze della gravidanza, che non diano diritto a diverse prestazioni previdenziali o assistenziali a carico di Inarcassa;
- c) prolungata *sospensione o riduzione forzata dell'attività professionale* a causa di malattia o infortunio, che non dia diritto a diversa prestazione previdenziale o assistenziale a carico di Inarcassa;
- d) *decesso* dell'iscritto o del pensionato.

➤ **Chi può chiedere il sussidio**

- a) gli iscritti;
- b) i pensionati;
- c) in caso di decesso dell'iscritto o del pensionato, il coniuge, i figli minori o inabili al lavoro, i familiari conviventi entro il 2° grado ed a carico al momento del decesso, i figli che non abbiano diritto a trattamento previdenziale.

➤ **Requisiti**

Il sussidio può essere richiesto dagli associati che:

1. sono *in regola* con gli adempimenti verso Inarcassa, salvo il caso di decesso o di malattie gravi;
2. hanno un reddito del nucleo familiare non superiore a quattro volte la pensione minima. Il limite per il reddito familiare 2016, valido per le domande presentate nel 2017, è pari a euro 43.504,00, aumentabile di euro 2.719 per ogni familiare a carico.

Assistenza Sanitaria

➤ **Copertura gratuita per iscritti e pensionati senza limite di età**

La copertura è gratuita e automatica dal momento dell'iscrizione o pensionamento, completamente a carico di Inarcassa.

La tutela riguarda le prestazioni relative ai *Grandi Interventi Chirurgici (GIC)* e *Gravi Eventi Morbosi (GEM)*.

Ciascun associato può scegliere di *estendere la copertura* ai componenti il *nucleo familiare*, fra cui rientrano il convivente more uxorio ed i figli fiscalmente a carico anche se non conviventi, versando un *premio a proprio carico (euro 500)*, indipendente dal numero dei componenti la famiglia.

➤ **Partnership con RBM Assicurazione**

Le prestazioni sono erogate tramite la *convenzione* stipulata con la RBM Salute SpA che si avvale del gestore Previmedical.

➤ **Le prestazioni**

- A) *Grandi Eventi Chirurgici* in regime di ricovero o Day hospital, con annesse prestazioni medico-specialistiche nei 120 giorni precedenti e 120 giorni successivi al ricovero
- B) *Grandi Eventi Morbosi* in regime di ricovero o Day-hospital, con annesse prestazioni medico-specialistiche nei 60 giorni precedenti e 120 giorni successivi al ricovero
- C) *Terapie radianti e chemioterapiche* (tutte), anche fuori dal regime di ricovero o Day-hospital
- D) *Trapianti* (tutti)
- E) *Indennità sostitutiva di ricovero di 200 euro giornalieri in caso di prestazione effettuata a carico del SSN e in totale assenza di spese;*
- F) *Check-up annuale – prevenzione (operante solo per iscritti e pensionati, non estensibile ai familiari);*
- G) *Indennità Dread Disease di euro 2.500 in presenza di uno dei seguenti eventi: infarto miocardico acuto, ictus cerebrale; impianto di stent; angioplastica.*

➤ **Liquidazione della prestazione**

- In forma diretta*, senza alcun costo per l'assistito, se la prestazione è effettuata tramite *struttura convenzionata*;
- In forma rimborsuale* con applicazione della *franchigia del 10%* della spesa sostenuta (con un minimo di €. 750 e un massimo di € 2.500) se la prestazione è effettuata con ricorso a *struttura non convenzionata*.

- Sono rimborsati *per intero i ticket* corrisposti alle strutture del SSN.

➤ **Massimale annuo**

€. 300.000 per assicurato/nucleo familiare

➤ **Termine per presentare il rimborso**

La denuncia di sinistro/richesta di rimborso delle spese sanitarie deve essere effettuata alla Compagnia improrogabilmente *entro 120 giorni* dalla data dell'evento.

ATTENZIONE:

Nella **polizza base** (**gratuita** per noi associati) sono previsti anche i **controlli annuali di prevenzione oncologica** che sotto ti riporto per comodità:

C.6 Prevenzione [estratto da nomenclatore polizza base]

La Cassa provvede al pagamento delle prestazioni di prevenzione annuale, una volta l'anno, in strutture sanitarie convenzionate, scelte dall'Assistito fra quelle adeguatamente attrezzate.

La Cassa mette a disposizione, per la prevenzione annuale e per quella oncologica, almeno una struttura per ciascuna provincia con un numero di abitanti superiore a 100.000.

Le prestazioni previste possono essere effettuate in più giorni ed in strutture diverse.

- Prelievo venoso in ambulatorio
- Colesterolo totale o colesterolemia
 - Colesterolo HDL
- Tempo di protrombina parziale (PTT)
- Tempo di protrombina (PT)
- Trigliceridi
- Glucosio-glicemia
- Alaninoamminotransferasi (ALT e AST)
 - Aspartatoamminotransferasi (GOT)
- Urea - azotemia
- Esame emocromocitometrico e morfologico completo
- Urine; esame chimico, fisico e microscopico
- Gamma Glutammi - Transpeptidasi (Gamma GT)
 - Velocità di sedimentazione delle emazie (VES)
- Antigene Prostatico Specifico (PSA) + visita urologica
- Ecografia prostatica
- Colonscopia anche con asportazione di tessuto a scopo diagnostico
- Colonscopia virtuale
- Esame Colpocitologico cervico - vaginale (PAP-TEST)
- Creatinina
- Ricerca sangue occulto fecale
- Visita cardiologia + ECG
- Visita ginecologica + PAP test
- Ecografia mammaria
- Mammografia

La garanzia è operante esclusivamente per gli iscritti e pensionati Inarcassa.

➤ **Piano sanitario integrativo**

Oltre alla Polizza base "Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi", è stata sottoscritta con RBM Salute anche la convenzione per il "*Piano sanitario integrativo*", la cui adesione è sempre annuale, a discrezione dell'associato e anch'essa estendibile al nucleo familiare.

Il premio è decrescente in funzione del numero degli aderenti (sconto 15% – 20% – 25%, in presenza rispettivamente di un familiare, due familiari, tre o più familiari).

Principali *prestazioni aggiuntive* rispetto alla Polizza Base:

- Tutti i tipi di interventi e ricoveri, indipendentemente dalla patologia
- Parto ed aborto
- Cure del neonato (primi tre mesi)
- Trapianti – spese del donatore
- Prestazioni di alta specializzazione
- Visite specialistiche, omeopatiche, trattamenti fisioterapici
- Acquisto lenti
- Prevenzione e interventi odontoiatrici
- Servizi di consulenza medica – diagnosi comparativa
- Prestazioni di assistenza (es. invio medico a casa)

➤ **Indennità per grave invalidità permanente da infortunio (introdotta dal 2015)**

Ad adesione facoltativa per i soli iscritti ad Inarcassa, non estendibile al nucleo familiare.

In caso di infortunio che comporti all'iscritto un'invalidità permanente di grado superiore al 66% viene erogato un indennizzo pari a € 60.000,00.

Il *premio annuo* è di euro 80

Numero Verde Centrale Operativa: **800.99.17.75**

LTC – Long Term Care

Il Comitato Nazionale Delegati , ha da tempo approvato il piano di attuazione della **Long Term Care (LTC)**, tutela assicurativa per gli interventi assistenziali o sanitari di lunga durata a favore degli associati non autosufficienti, ovvero non in grado di compiere, con continuità e senza un aiuto esterno, le attività elementari della vita quotidiana.

Il Regolamento è soggetto all’approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, pertanto requisiti e modalità di accesso saranno resi noti solo quando diverrà operativo.

Cosa prevede il regolamento LTC in sintesi:

Inarcassa garantirà ai beneficiari un’indennità mensile di 3.600€, non reversibile, “vita natural durante” o fino alla riacquisizione dello stato di autosufficienza.

Inarcassa ha optato per una scelta di finanziamento “**in house**”. La gestione interna consente di avere costi più contenuti poter raccogliere dati soprattutto nella fase iniziale in cui è indispensabile una verifica continua della sostenibilità dell’iniziativa.

La copertura finanziaria sarà in questa fase a totale carico di Inarcassa, senza alcun onere per noi iscritti.

A regime la platea sarà costituita dall’intera collettività degli iscritti ad Inarcassa purché al momento della richiesta abbiano maturato 5 anni continuativi di iscrizione e contribuzione.

Nella fase di transizione, la necessaria attenzione all’equilibrio dei conti è stato necessario prevedere alcune limitazioni di età per i potenziali beneficiari, per evitare che quella parte più anziana della popolazione, maggiormente esposta al rischio di non autosufficienza, determini fin da subito costi particolarmente elevati per Inarcassa; sono stati quindi inizialmente esclusi coloro che alla data di entrata in vigore avranno più 75 anni d’età.

[suggerimento per approfondire l’argomento ITA: articolo a cura del dirigente ufficio studi di Inarcassa **Dr Ugo Inzerillo** “*verso un welfare integrato*” – pubblicato sulla rivista Inarcassa n.3/2014]

3. - ASSISTENZA MIRATA ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE

(Prestiti d'onore, Finanziamenti agevolati, Tutela della Responsabilità Civile Professionale, Provvidenze per calamità naturali, Altri servizi finanziari in convenzione)

Mutui

➤ **Finalità**

Inarcassa concede agli iscritti l'accesso all'erogazione di *mutui ipotecari fondiari edilizi a tassi agevolati*, tramite convenzione con l'Istituto Tesoriere Banca Popolare di Sondrio, per l'acquisto e/o la costruzione di unità immobiliari, comprese pertinenze accessorie, destinate ad *abitazioni non di lusso e/o studio professionale*.

➤ **Beneficiari**

Possono chiedere mutui ipotecari fondiari-edilizi:

- ❑ gli *iscritti*, anche riuniti in *associazione o in società di professionisti*, che alla data della domanda possono vantare almeno *tre anni consecutivi di iscrizione* e sono *in regola* con la contribuzione;
- ❑ gli *ordini professionali ed i sindacati di categoria* degli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, per l'acquisto o la costruzione della propria sede.

➤ **Importi erogati e condizioni**

I mutui possono avere *durata* quinquennale, decennale, quindicennale o ventennale e possono essere richiesti a tasso *fisso o variabile*, per importi tra 20.000 e 300.000 € per gli iscritti e tra 50.000 e 500.000 € per Ordini e Sindacati.

I *tassi applicati* aggiornati dalla Banca con cadenza mensile sono consultabili sul sito di Inarcassa. I tassi attualmente con *durata a 20 anni* sono:

- ❑ *variabile 1,70%* (euribor 6 mesi + spread 1,70)
- ❑ *variabile 2%* per acquisto prima casa (tasso BCE + spread 1,95);
- ❑ *fisso 2,90%* (irs + spread 1,15).

➤ **Partnership con l'Istituto Tesoriere**

I mutui sono erogati tramite l'Istituto Tesoriere *Banca Popolare di Sondrio* nel rispetto dei requisiti stabiliti nel Regolamento Inarcassa per l'accesso al finanziamento.

Sono soggetti a *screening del credito* e alla verifica del rapporto tra reddito e ipotetico costo del mutuo.

Numero Verde **800 016 318**

Prestiti d'onore

➤ **Finalità**

Il servizio è erogato ON LINE in convenzione con l'Istituto Tesoriere Banca Popolare di Sondrio per finanziare giovani associati *nell'avvio di progetti, acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali* necessari allo svolgimento dell'attività professionale.

Gli interessi sono a totale carico di Inarcassa (100%)

➤ **Beneficiari**

- gli Iscritti ad Inarcassa con *meno di 35 anni* di età a contribuzione ridotta
- le *professioniste madri con figli in età prescolare o scolare* fino all'età dell'obbligo (16 anni di età)

➤ **Requisiti**

Per accedere al Prestito d'onore è necessario:

- essere utenti di Inarcassa ON line;
- essere in regola con tutti gli adempimenti formali e contributivi
- non aver già fruito di finanziamenti o contributi a carico di Inarcassa.

➤ **Condizioni di finanziamento**

- Importo finanziabile: da € 5.000,00 a € 15.000,00;
- Durata finanziamento concesso: a 12, 24, 36 mesi;
- Tasso annuo: IRS di periodo + 2,75 punti percentuali (a carico Inarcassa)

Numero Verde **800 016 318**

Finanziamenti agevolati

➤ Finalità

Il servizio è erogato ON LINE in convenzione l'Istituto Tesoriere Banca Popolare di Sondrio per:

- l'allestimento o potenziamento dello studio professionale, attraverso l'acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali necessarie allo svolgimento dell'attività professionale;
- l'anticipazione dei costi da sostenere a fronte incarichi professionali

La quota *interessi a carico di Inarcassa* per l'anno 2015 è del 3% (che copre circa l'80% del per interessi).

➤ Requisiti

Per accedere al Prestito d'onore è necessario:

- essere utenti di Inarcassa ON line;
- Aver maturato almeno due anni consecutivi di iscrizione
- essere in regola con tutti gli adempimenti formali e contributivi
- non aver già fruito di finanziamenti o contributi a carico di Inarcassa,
- aver dichiarato nell'anno antecedente a quello della domanda un volume di affari IVA superiore a € 15.000.

➤ Condizioni di finanziamento

- Importo finanziabile: € 30.000,00 (45.000 per studi associati)
- Durata finanziamento concesso: a 12, 24, 36 mesi;
- Tasso annuo: BCE + spread 3,50%.

Numero Verde **800 016 318**

Tutela della Responsabilità Civile Professionale

➤ La convenzione ASSIGECO –

Inarcassa ha stipulato una nuova convenzione assicurativa RC professionale con la Società Assigeco Spa (che opera tramite gli Assicuratori Lloyd's di Londra), attiva dal 1° gennaio 2016, a favore di tutti gli Ingegneri e Architetti liberi professionisti, studi associati e le società.

Obbligo previsto dall'art.3, comma 5 D.L. 138/2011 e dall'art. 5 del DPR 137/2012 di Riforma degli ordinamenti professionali .

Numero verde dedicato **800 992 920**

➤ **Caratteristiche della nuova polizza**

Sinistri pregressi

Nessuna maggiorazione di premio in caso di sinistri attivati prima della stipula della polizza che non abbiano dato luogo al riconoscimento dell'obbligo di risarcimento dell'iscritto ad Inarcassa.

Per sinistri pregressi che abbiano dato luogo effettivo alla liquidazione di un risarcimento, per un importo pari o inferiore ad euro 100.000,00, si applica una maggiorazione del 20% delle tariffe aggiudicate in convenzione. Per importi superiori a 100.000,00 euro di danni applicazione di tariffe crescenti.

Nuove garanzie in forma gratuita e senza alcun onere aggiuntivo:

- 'Perdita di Reddito', nel limite di euro 10.000 annui, per accertamenti fiscali che a seguito la diretta connessione di causa tra la Perdita di Reddito e l'impatto dell'accertamento subito dall'Assicurato;
- 'Cybercrime/Errori/Omissioni', nel limite annuo di euro 250.000. Es: furto di informazioni di terzi custodite dall'Assicurato, come i dati relativi a carte di credito; l'errato trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi o altri beni a causa di attacchi informatici; responsabilità per informazioni riservate o furti di identità.
- Oggetto ampio e senza limitazioni di attività
La polizza copre tutti i servizi di competenza dell'Assicurato (architettura e/o ingegneria), a prescindere dall'attività esercitata, anche fuori dal comparto edilizio, e dalle modalità di esercizio della stessa.
- Garanzia in forma All Risk
Sono coperti tutti i danni di natura materiale, corporale o patrimoniale salvo quelli esplicitamente esclusi.
- Ampie possibilità di scelta
Sono previsti 10 possibili massimali (da 250.000 a 10.000.000 di euro) con franchigie, che partono da 1.000 euro, modulate in base ai massimali. Premio minimo 206,22 euro.
- Tariffa Speciali giovani
Premio di soli 245,50 Euro per chi ha meno di 35 anni ed un fatturato inferiore a 50.000 euro. Il massimale previsto da questa opzione è di 1.500.000 euro
- Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono di tutto quanto dovuto dal professionista.
- Retroattività illimitata

- La garanzia copre i rischi anche per chi non ha mai stipulato alcuna polizza assicurativa RC
- Postuma decennale
Possibilità di acquistare ad un costo pre-negoziato una garanzia postuma decennale per tutti coloro che dovessero cessare dall'attività. Garanzia postuma quinquennale automatica e gratuita in caso di decesso dell'assicurato
- Ulteriori riduzioni
 - Riduzione del 5% per chi ha la certificazione di qualità
 - Riduzione del 20% per chi non esegue Grandi Opera
 - Riduzione del 50% per chi intende ridurre le coperture

Provvidenze per calamità naturali

Inarcassa concede provvidenze per danni subiti in caso di calamità naturali, come tali riconosciute con apposite ordinanze governative o provvedimenti equivalenti.

➤ **Beneficiari**

Professionisti iscritti ad Inarcassa alla data evento che siano:

- *residenti* o con studio professionale nei territori interessati dalle ordinanze in materia
- *proprietari o comproprietari di immobili* adibiti a studio professionale o a uso promiscuo (residenza e studio professionale)
- *titolari di studi professionali*, che abbiano subito danni ai beni strumentali.

➤ **Contributi erogabili**

A seconda delle modalità stabilite con apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere:

- contributo a fondo perduto;*
- contributo reversibile e non gravoso di interessi*

➤ **Spese ammissibili**

Sono ammissibili le spese (al netto dell'IVA) relative a:

- lavori di ristrutturazione per danni all'immobile
- danneggiamento di beni strumentali
- trasloco in altro studio
- sistemazione provvisoria

Servizi Finanziari in convenzione

➤ **Finanziamenti on line per pagamento contributi previdenziali**

Fino a 503.000 euro. Durata fissa di 12 mesi, tasso fisso BCE + 3,00 punti.

Servizio introdotto nel 2014

➤ **Finanziamento on line per l'attività professionale**

- **Plafond fino a € 103.000** (durate di 19, 24, 36 mesi, tasso fisso BCE + 3,50 punti). Si tratta di un servizio aggiuntivo rispetto ai "finanziamenti agevolati".

Servizio introdotto nel 2014

➤ **Inarcassa Card – canone zero**

Carta di credito che con *tre linee di credito*:

- a) pagamento acquisti commerciali,
- b) versamento contributi on line;
- c) prestiti con plafond personalizzato. Opzione di *rimborso rateale* su tutti e tre gli usi.

➤ **Prestiti personali**

Fino a 30.000 euro . *Durata* da 19 a 60 mesi .

Tassi: BCE + 3,75% per durate fino a 36 mesi – IRS + 3,75% oltre 36 mesi

Numero Verde **800 016 318**

INARCASSA O GESTIONE SEPARATA INPS?

“NON E’ POSSIBILE ESSERE ISCRITTI ALL’ INARCASSA E CONTEMPORANEAMENTE

ALLA GESTIONE SEPARATA INPS o A QUALSIASI ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA”

La contemporanea iscrizione ad Inarcassa e a gestione Separata INPS comporta la cancellazione dai ruoli di Inarcassa per i periodi in sovrapposizione.

E’ comunque possibile per l’ingegnere e l’architetto che svolge la libera professione , in possesso di partita Iva e di iscrizione all’Albo professionale e di conseguenza iscritto all’Inarcassa, accettare incarichi **DI AMMINISTRATORE, SINDACO o REVISORE DI SOCIETA’** senza iscriversi a Gestione Separata INPS, purchè il professionista fatturi il compenso professionale percepito ed indichi il relativo reddito come professionale (quadro RE).

Ti segnalo articolo: [Competenze previdenziali per gli amministratori di enti e società](http://www.inarcassa.it/site/home/newsletter/articolo7212.html)
[<http://www.inarcassa.it/site/home/newsletter/articolo7212.html>]

ISCRIVIBILITA’ AD INARCASSA: INCOMPATIBILITA’ CON LA CONTEMPORANEA ISCRIZIONE AD FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA [ART. 7 – STATUTO DI INARCASSA]

Art. 7 Iscrizione ad INARCASSA

7.1 - L’iscrizione ad INARCASSA è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata.

7.2 - Ai fini dell’iscrizione ad INARCASSA il requisito dell’esercizio professionale con carattere di continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo:

- a) iscritti all’Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
- b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;**
- c) in possesso di partita I.V.A.

....omissis

7.5 - Sono esclusi dall’iscrizione ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.

.....omissis

[da sito INPS]

La Gestione Separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la L. 335/95 (art. 2, c. 26) di riforma del sistema pensionistico, anche nota come **riforma Dini**.

Scopo della riforma pensionistica era, fra gli altri, quello di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse e ciò è avvenuto essenzialmente in tre modi (art. 2, c. 25):

- disponendo la costituzione di nuovi fondi previdenziali, cosa che poi è avvenuta col D.Lgs attuativo n° 103 del 10/02/96;
- aggregando alcune categorie di professionisti a casse professionali già esistenti;
- disponendo l'**iscrizione alla Gestione Separata** di cui all'art. 2, c. 26:
 - di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l'attività non sia iscrivibile: può essere il caso, ad es., di un ingegnere che contemporaneamente all'attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente;
 - della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co-co-co), che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale;
 - della categoria dei venditori a domicilio, ex art. 36, L. 426/71.

Con successive disposizioni di legge sono stati assicurati alla Gestione anche:

- gli spedizionieri doganali non dipendenti;
- gli assegni di ricerca;
- i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
- gli amministratori locali;
- i beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- gli associati in partecipazione;
- i medici con contratto di formazione specialistica;
- i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008);
- i prestatori di lavoro occasionale accessorio.

L'iscrivibilità dei suddetti soggetti è in linea di principio strettamente connessa con la qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono (v. base imponibile delle singole categorie).

Sul piano procedurale e amministrativo tutti i nuovi soggetti ed i venditori porta a porta, sono stati assimilati ai collaboratori coordinati e continuativi: identiche sono quindi, con poche eccezioni, le modalità di iscrizione, ripartizione del contributo, versamento e denuncia.

Identiche sono inoltre le regole di applicazione delle aliquote e del massimale, le modalità di accredito contributivo e le prestazioni, pensionistiche e non, cui hanno diritto secondo le regole generali vigenti nella Gestione Separata e comuni quindi anche ai liberi professionisti.

Previdenza per l'ingegnere iscritto all'ORDINE in super sintesi

Iscrizione albo	Lavoro dipendente /assoggettato a previdenza obbligatoria diversa da Inarcassa (INPS)	Possesso di Partita IVA	Ente di previdenza per l'attività professionale	Obblighi verso Inarcassa
si	no	si	INARCASSA (*- eccezioni da tabella circ. 72)	TUTTI GLI OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI http://www.inarcassa.it/site/home/contributi/professionisti-non-iscritti-a-inarcassa.html
si	si	si	GESTIONE SEPARATA INPS (***) - esempio fattura)	Versamento del 4% e dichiarazione annuale on line obbligatoria OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI NON ISCRITTI
si	Per parte dell'anno	si	GS INPS durante il contratto dipendente, INARCASSA per il restante periodo	Contribuzione sui redditi dovuta per i mesi di iscrizione (** - si veda esempio)

- (**)

- Ingegnere iscritto all'ordine , assunto con contratto a tempo determinato per 9 mesi (dal 1 gennaio al 30 settembre) ed in possesso di Partita Iva.

Per i 9 mesi di contratto il datore di lavoro verserà ad INPS i contributi dell'attività da dipendente.

Essendo soggetto a contribuzione obbligatoria INPS, per i redditi da attività professionale, il collega non potrà iscriversi ad Inarcassa, ma dovrà aprire posizione presso Gestione Separata INPS.

Al termine del contratto(dal 30 settembre) sussistono i requisiti di iscrivibilità ad Inarcassa, dovrà pertanto inviare domanda di iscrizione dal 1 settembre.

Obblighi contributivi:

Il computo dell'aliquota contributiva da versare ad INARCASSA e a GS INPS è fatta con riferimento mensile.

Il collega pertanto avrà i 9/12 del reddito complessivo dell'anno attratti da contribuzione GS INPS ed i restanti 3/12 da INARCASSA.

Restano validi gli obblighi di dichiarazione annuale dei redditi ad INARCASSA

- Aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata INPS

Dal **1° gennaio 2016**, per gli Ingegneri e gli Architetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l'aliquota contributiva previdenziale **Gestione Separata INPS** aumenta dal 23,50% al 24%, così come previsto dall'art. 1, comma 491, della legge 147/2013.

Il reddito minimo annuo è fissato in **15.548,00** euro. Di conseguenza, il professionista per avere l'accredito dell'intero anno dovrà versare un contributo previdenziale di **3.731,52** euro. Nel caso in cui il predetto minimale non sia raggiunto, saranno accreditati soltanto i mesi corrispondenti ai contributi versati.

L'intero onere contributivo è versato dal professionista mediante il modello F24 telematico, alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sul reddito (saldo 2015, primo e secondo acconto 2016).

FAC-SIMILE DI FATTURA (***)

REGIME ORDINARIO	
a) Imponibile	€ 1.000,00
b) INPS - G.S. 4%	€ 40,00
c) Inarcassa Contributo Integrativo 4% (a+b)	€ 41,60
d) TOTALE IMPONIBILE IVA (a + b)	€ 1.081,60
e) I.V.A. 22%	€ 237,95
f) TOTALE DOCUMENTO (d + e)	€ 1.319,55
g) Ritenuta d'acconto 20% (a+ b)	208,00
TOTALE (f - g)	€ 1.111,55

REGIME FORFETTARIO in vigore dal 1° gennaio 2015	
a) Imponibile	€ 1.000,00
b) INPS - G.S. 4%	€ 40,00
c) Inarcassa Contributo Integrativo 4% (a+b)	€ 41,60
TOTALE DOCUMENTO	€ 1.081,60
Operazione effettuata senza rivalsa iva e ritenuta d'acconto ai sensi dell'Art. 1, commi 58 e 67, Legge 190/2014	

Per approfondimenti si veda la **Circolare INPS n. 13 del 29/01/2016**

Circolare 72/2015 - INPS

La complessità del quadro normativo e giurisprudenziale sinora descritto ha determinato una particolare difficoltà, per alcune figure professionali, nell'individuazione dell'Ente previdenziale di riferimento.

Premesso quanto sopra, a **titolo meramente esemplificativo** e non esaustivo, si riporta una tabella nella quale sono individuate le attività che sono attratte alla professione di ingegnere ed architetto, anche qualora svolte in virtù di un

contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di un contratto a progetto.

La conformità dell'inquadramento previdenziale delle attività concretamente svolte allo schema presentato evidenzia la correttezza degli adempimenti contributivi conseguenti

Tipologia attività svolta (da soggetti iscritti all'Albo degli Ingegneri e/o Architetti)	Ente previdenziale di riferimento	
	Gestione separata INPS	INARCASSA
Ingegnere perito balistico		X
Consulente commerciale per società che vende computer	X	
Procacciatore d'affari e consulente commerciale	X	
Ingegnere consulente gestionale		X
Amministratore di condominio		X
Consulente e programmatore informatico		X
Orientatore professionale	X	
Consulente bancario e finanziario	X	
Imprenditore individuale che svolge attività di certificazione dei prodotti farmaceutici	X	
Consulente ambientale		X
Amministratori e componenti dei Consigli di Amministrazione, di società che svolgono attività di natura tecnica e/o tecnologica connesse con la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipica propria della sua professione (ad es. società operanti nel settore dei trasporti, nel settore dell'energia, dell'edilizia, ecc.)		X
Project manager nel settore ICT - telefonia mobile		X
Consulente commerciale (attività finalizzata alle vendite)	X	
Consulente della movimentazione e trasporto di merci pericolose; assistente al RSPP		X
Partecipanti ai Consigli nazionali od Ordini territoriali della categoria di appartenenza, o degli Enti di previdenza privati/privatizzati		X

- **CONTATTI ED INFORMAZIONI CHE POTREBBERO ESSERTI UTILI**

Hai necessità di chiarimenti ed informazioni da Inarcassa? Ecco gli strumenti a tua disposizione:

CALL CENTER: 02 91979700

dal lunedì al venerdì 9.00/20.00 con orario continuato potrebbe esserti utile **per informazioni previdenziali e assistenziali, anche sulla tua pratica.**

INARCASSA RISPONDE: COMPILA IL FORM DISPONIBILE SUL SITO [NELLA HOME PAGE]

consente di inoltrare richieste di chiarimento su aspetti normativi o procedurali della previdenza Inarcassa, sullo stato di singole pratiche, oppure osservazioni e segnalazioni sui servizi Inarcassa.

Le risposte sono fornite per telefono da operatori del Call Center, entro 2 giorni lavorativi dalla data della richiesta

INARCASSA RICEVE: COMPILA IL FORM DISPONIBILE SUL SITO [NELLA HOME PAGE]

Il servizio *Inarcassa Riceve* consente di inoltrare una richiesta di appuntamento presso lo sportello di Roma, in Via Salaria 229 per ottenere chiarimenti su aspetti normativi o procedurali della previdenza, o sullo stato della propria posizione assicurativa. Entro due giorni lavorativi dalla data della richiesta, sarai contattato da operatori di Inarcassa per una verifica dei quesiti e una conferma dell'appuntamento.

INARCASSA ASCOLTA –

Inarcassa ha messo a disposizione degli associati questo strumento su Inarcassa On Line con l'obiettivo di raccogliere e gestire i reclami e le proposte in un'ottica di miglioramento continuo. Lo scopo è di risolvere eventuali situazioni critiche, ma soprattutto di individuare ed avviare azioni correttive e o migliorative alla luce delle considerazioni che pervengono da tutti noi. utilizza questo canale per segnalare una gestione non coerente con le tue aspettative e inviare suggerimenti per l'erogazione di un servizio più vicino ai tuoi bisogni.

• RECAPITI UTILI PER COMUNICARE CON INARCASSA

Per comunicare utilizza la PEC di Inarcassa: **protocollo@pec.inarcassa.org**

[NB: riceve solo mail di posta elettronica certificata]

N.B.: trasmetti il tuo indirizzo PEC a Inarcassa tramite l'apposita funzione su ***Inarcassa On line***

Altri recapiti utili

Per M.AV. e pagamenti con bonifico

numero verde 800.248464

dal lunedì al venerdì • 8.30 -13.00 / 14.15 -17.00

inarcassa.online@popso.it

Inarcassa Card e Finanziamenti ON line

numero verde 800.016318

dal lunedì al venerdì • 8.30 -13.00 / 14.15 -17.00

Polizze Sanitarie

Per informazioni su prenotazioni e ricoveri è attivo - tutti i giorni, 24 ore su 24 - il numero verde gestito da RBM Salute:

800.99.17.75 da telefono fisso e cellulare;

0039 0422.17.44.217 per chiamate dall'estero.

Polizza RC Professionale

Inarcassa ha stipulato una nuova convenzione assicurativa RC professionale e Tutela Legale della durata di tre anni, attiva dal 1° Gennaio 2016, a favore di tutti gli Ingegneri e Architetti liberi professionisti regolarmente iscritti all'Albo e muniti di Partita IVA, gli studi associati e le società, con la **Assigeco** (coverholder degli Assicuratori **Lloyd's** di Londra) Numero verde dedicato a Inarcassa

800 978446 - operativo dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00, con il servizio di richiamata automatica "Click_to_Recall".

Centralino

tel. 06.852741

dal lunedì al venerdì • 8.30 -13.00 / 14.15 -17.00

Direzione Attività Istituzionali (iscrizioni, contributi, pensioni, mutui, sussidi, inabilità temporanea)

h. 24 - fax 06.85274211

Ufficio Legale

h. 24 - fax 06.85274424

Ufficio Contratti (Albo Fornitori, procedure di gara)

h. 24 - fax 06.85274468

Patrimonio Immobiliare: patrimonio.imm@inarcassa.it

Dr ing. Silvia A. V. Fagioli

Delegato per gli Ingegneri della Provincia di Milano e Consigliere d'Amministrazione di Inarcassa

Studio Q.A.S. - Gestione Globale dell'Impresa

Via S. Faustino, 10 – 20134 Milano
339 4895042
Fax (02) 94.30.86.51; e-mail: qas.silvia@tiscali.it